



M.A.G.I.P.

Movimento Autonomo Giudici di Pace "Sine spe ac metu"

A seguito dell'invito ricevuto, la scrivente Associazione a tutela dei Giudici di Pace non può esimersi dall'evidenziare l'inidoneità dei disegni di legge esaminati, costituenti un'inammissibile reformatio in peius del rapporto di servizio dei GdP che, allo stato, è già un rapporto full time, connotato da tutte le caratteristiche proprie della subordinazione.

A tal fine rilevano quanto segue:

L'Ufficio del GdP, istituito con legge dello Stato (l.n.374/91), che ne ha disciplinato l'accesso (concorso pubblico per titoli e tirocinio semestrale), è sorto come Ufficio stabile e autonomo, diretto da un Giudice di Pace Coordinatore, al fine di sopperire ad esigenze stabili dello Stato.

I GdP nominati con provvedimento del CSM hanno, sin dall'atto della nomina, assunto la TITOLARITA' del rapporto di servizio nel proprio Ufficio (dunque né supplenti/sostituti dei togati, né delegati) ed hanno esercitato la Funzione giurisdizionale ex art.1 dell'Ordinamento Giudiziario, che affida loro l'Amministrazione della Giustizia così come l'affida ai giudici cd togati, senza operare alcuna ulteriore distinzione.

I GdP sono menzionati dal c.p.c. nel Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione dedicata alla giurisdizione e competenza dei giudici ORDINARI; la competenza, in parte esclusiva e in parte concorrente con quella del Tribunale, è infatti disciplinata dall'art.7 c.p.c., nonché da d.lgs.n.274/2000, d.lgs.n.286/1998 e s.m.i.

Il rito innanzi ai GdP è disciplinato dagli artt.311-322 del c.p.c.

Va evidenziato che il rapporto di servizio dei GdP appare inizialmente previsto a tempo determinato, tuttavia risulta successivamente prorogato nel tempo (ben oltre i 2 mandati quadriennali inizialmente previsti dalla legge) per sopperire ad esigenze stabili dello Stato, al fine di garantire il diritto – dovere dello Stato stesso all'amministrazione della Giustizia e ciò a tutela dei diritti dei propri cittadini.

Allo stato i Giudici di Pace:

1. vengono retribuiti mensilmente a cottimo, con statino paga e ritenute alla fonte, sino a un tetto massimo di € 72.000,00 lordo annuo.
2. vengono considerati sempre "in servizio" anche quando non si trovano presso i locali dell'Ufficio tranne che nel periodo di sospensione feriale (agosto), in cui usufruiscono di "un periodo di esenzione dal servizio", sempreché non vengano inseriti d'ufficio nel turno feriale.
3. possono esercitare la professione forense (pur con svariate limitazioni) in uffici diversi da quello in cui esercitano la Funzione Giurisdizionale (allo stato la maggioranza dei GdP esercita unicamente la Funzione Giurisdizionale); l'esercizio della Funzione Giurisdizionale è da sempre INCOMPATIBILE con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato
4. tengono le udienze secondo le cd. tabelle predisposte dall'Ufficio e approvate dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura e da cui non possono discostarsi; alla formazione dei ruoli si provvede con sistema computerizzato randomico.
5. sono sempre stati privi di previdenza, assistenza e qualsiasi altra garanzia costituzionalmente dovuta ad ogni lavoratore.

A fronte di tale situazione i GdP chiedevano di essere stabilizzati con conseguente eliminazione del cottimo ed il riconoscimento del trattamento ordinamentale, retributivo, previdenziale e assistenziale adeguato, al fine di tutelare la dignità della Funzione e garantirne l'indipendenza.

E' risultata, invece, approvata la l.n.57/16 (nonchè successivi decreti attuativi d.lgs.n.92/16 e n.116/17), che

ha inciso sensibilmente – in modo peggiorativo - sullo stato pregresso dei Giudici di Pace:

1. Ha raggruppato in unica categoria figure istituite per finalità diverse e diversamente disciplinate (GdP, Got e Vpo).
2. Ha abrogato in buona parte la legge istitutiva n.374/91.
3. Ha eliminato la figura del Coordinatore GdP privando l'Ufficio di autonomia e sottoponendolo a vigilanza e controllo del Presidente del Tribunale (il capo dell'Ufficio di II grado può così influire anche sulle decisioni dell'Ufficio di I grado azzerando, di fatto, un grado di giudizio).
4. Ha privato i GdP delle garanzie del procedimento disciplinare, previste, invece, dalla l.n.374/91, e inserito quale unica sanzione la revoca immediata dal rapporto di servizio, che priva i GdP della possibilità di difesa anche a fronte di un semplice esposto e, di conseguenza, può incidere sull'indipendenza del singolo giudice.
5. Ha abbassato il limite di età del rapporto di servizio da anni 75 ad anni 68, provocando il congelamento dei ruoli ed il rallentamento dei processi.
6. Ha lasciato i GdP ancora privi di previdenza e assistenza.
7. Ha ampliato a dismisura la competenza dei GdP trasformando, però, a decorrere dall'agosto 2021, il rapporto da full-time in part-time e prevedendo l'apertura di partita IVA e l'iscrizione alla gestione separata INPS (interamente a carico dei GdP).
8. Ha eliminato il cottimo, ma diminuito drasticamente i compensi prevedendo, a decorrere dall'agosto 2021, il pagamento trimestrale, previa presentazione di fattura.
9. Ha inasprito le incompatibilità parentali, diversificandole da quelle dei magistrati cd. togati.
10. Ha privato i GdP del tesserino di riconoscimento.
11. Ha istituito l'Ufficio del Processo in cui è prevista anche l'applicazione dei GdP che sarebbero, così, privati (dopo oltre 15 anni di servizio) della TITOLARITA' della funzione giurisdizionale, che esercitano sin ab origine all'interno del proprio Ufficio ex art.1 dell'Ordinamento Giudiziario.
12. Ha previsto un regime transitorio, sino al 2021, per i giudici già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, da mantenersi sostanzialmente invariato sino a quella data.
13. Da ultimo, nel mese di Settembre, sul sito ministeriale che pubblica gli statini paga, il rapporto di servizio dei GdP pur sempre indicato "a tempo indeterminato – full time", risulta così inquadrato: "QUALIFICHE MANUALI SENZA TREDICESIMA".

In definitiva, la l.n.57/16 (e decreti attuativi), pur affidando ai GdP, a decorrere dal 2021, la maggior parte della competenza di I° grado, che oggi fa capo al Tribunale, ne svilisce e precarizza ulteriormente la funzione. Da un lato sottolinea l'onorarietà e la temporaneità/saltuarietà dell'incarico e dall'altro, contraddittoriamente, accentua i caratteri di subordinazione; accentua altresì la disparità di trattamento tra cd togati e i Giudici di Pace che, pur svolgendo il medesimo lavoro con stesse modalità, restano vincolati all'osservanza di tutti i doveri propri dei togati, ma privi delle più elementari tutele.

Tutto ciò non apporterà alcun miglioramento all'amministrazione della giustizia ed esporrà l'Italia alle sanzioni della UE.

V'è da considerare che, nel parere chiesto (e disatteso) dall'allora Guardasigilli nel 2017, il Consiglio di Stato (Parere del Consiglio di Stato del 23 marzo 2017 n.464/2017) ha chiarito che "un rapporto resta *onorario* quando pur in presenza di reiterate proroghe, la norma ha cura di precisarne la permanente precarietà, ovvero la libera revocabilità in ogni tempo. Diversamente, l'incarico darebbe sostanzialmente luogo all'incardinamento in un ufficio."

Sul punto, non può sottacersi che, negli anni, le proroghe conferite ai Giudici di Pace, a partire dal terzo mandato quadriennale, non previsto dalla Legge Istitutiva, sono state concesse senza espresse previsioni di "permanente precarietà", bensì in attesa della riforma complessiva della materia, né tantomeno è stata previsto (prima della l.n.57/16) alcun potere di "libera revocabilità in ogni tempo".

A ciò si aggiunga che sullo statino paga v'è, da sempre, la dicitura "tempo indeterminato".

Alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato ne deriva, dunque, che i Giudici di Pace risultano già permanentemente incardinati nell'Ufficio.

V'è da rilevare che una problematica simile, già verificatasi in passato, è stata risolta con la l.n.217/74, peraltro, già passata al vaglio della Consulta.

Sulla scorta di quanto su evidenziato, prima ancora che inadeguata, la sottolineata “onorarietà” di cui alla l.n.57/16 si risolve semplicemente in una illegittima fictio iuris, al fine di ottenere “manodopera” specializzata a bassissimo costo.

I disegni di legge presentati ed attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato non pongono rimedio alle problematiche suevidenziate.

In particolare:

1.il disegno di legge n. 438

- incide unicamente sulle incompatibilità “parentali” con il richiamo agli articoli 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario con riguardo ai magistrati cd togati e consente la richiesta di trasferimento esclusivamente per assistere un familiare disabile;
- prevede il pagamento bimestrale dei compensi, senza considerare che, allo stato, i GdP ricevono il pagamento dei compensi mensilmente;
- pone quale limite per la permanenza in servizio il sessantottesimo anno di età, senza considerare che sia i magistrati cd togati, sia gli avvocati vanno in pensione a 70 anni;
- ripristina il cottimo aumentando gli organici svuotandolo, così, di contenuto economico ed, in alternativa, prevede il pagamento di un compenso fisso inadeguato alla titolarità della Funzione esercitata.

2. il disegno di legge n.1516

- è interamente improntato sulla temporaneità della funzione e sull’aumento degli “impegni” settimanali al fine di ottenere una retribuzione più congrua. Tale scelta non è applicabile ai GdP che, da sempre, esercitano full - time in qualità di titolari di Funzione giurisdizionale.
- non fornisce alcuna garanzia di ripristino dell’autonomia dell’Ufficio, né di autonomia decisionale.

3. il disegno di legge n.1555

- pur reintroducendo la figura del GdP Coordinatore e la gradualità delle sanzioni disciplinari, prevede per i giudici attualmente in servizio un trattamento economico diversificato solo per il primo quadriennio e, comunque, inferiore a quello attualmente previsto.
- prevede in ogni caso la corresponsione di una componente fissa ed una indennità di risultato legata agli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale che, di fatto, continuerà a condizionare l’andamento dell’Ufficio.

Ciò posto, va evidenziato che nessuno dei disegni di legge esaminati fornisce alcuna garanzia di effettiva autonomia della Funzione di primo grado, né di stabilizzazione nelle funzioni sino ad ora esercitate, ma al contrario appaiono tutti fondati sulla subordinazione del GdP al Tribunale, nonché sulla precarietà che anche l’Unione Europea ha decretato non più reiterabile.

In definitiva nessuna delle richieste avanzate dai GdP risulta accolta.

Da ultimo vale la pena di richiamare la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec /2010/12, improntata alla tutela dell’indipendenza dei singoli giudici, considerata “aspetto fondamentale dello Stato di diritto” sul presupposto che l’indipendenza dei giudici non sia prerogativa o privilegio accordati nell’interesse personale degli stessi, bensì nell’interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richieda e attenda una giustizia imparziale. L’indipendenza dei giudici deve essere considerata una garanzia di libertà, di rispetto dei diritti dell’uomo e dell’applicazione imparziale del diritto. L’imparzialità e l’indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi ai tribunali.

La citata raccomandazione è espressamente applicabile “a tutte le persone che esercitano funzioni giudiziarie”

L’art.54 testualmente prevede: “La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente

rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”.

L’art.55 testualmente prevede: “Devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei giudici”.

Pertanto, nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, ed in applicazione delle raccomandazioni europee, evitando altresì di incorrere nelle conseguenti sanzioni, al fine di consentire in tal modo la corretta, efficace ed efficiente amministrazione della giustizia, i GdP in regime transitorio ritengono indifferibile ed urgente lo stralcio della loro posizione dalla l.n.57/16 e successivi decreti attuativi.

A tal fine propongono:

Art. 1.

I Giudici di Pace di cui all’art.1 dell’ordinamento giudiziario, in servizio quali magistrati in regime transitorio con almeno 12 anni di anzianità di servizio, vengono stabilizzati all’interno dell’Ufficio GdP, quali giudici di primo grado e permangono in servizio nelle specifiche funzioni giurisdizionali finora svolte sino al limite di età previsto per i magistrati di carriera, con previsione di espressa incompatibilità della Funzione con qualsiasi altra attività lavorativa autonoma o dipendente.

Art. 2

Per coloro che non intendano rinunciare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle attività di avvocato o a qualsiasi altra attività lavorativa svolta, si prevede la possibilità di inserimento nell’Ufficio del Processo con le attuali incompatibilità previste dalla legge, fino al raggiungimento dell’età prevista per i magistrati di carriera.

Art. 3

Per i giudici titolari della funzione giurisdizionale all’interno dell’Ufficio GdP, di cui all’art. 1, è previsto un trattamento ordinamentale, retributivo, previdenziale e assistenziale come spettante ai magistrati di tribunale, al fine di tutelare la dignità della Funzione e garantirne l’indipendenza.

Art. 4

L’articolo 5 L.57/2016 (Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace), così come richiamato dall’art. 8 dlgs 13 luglio 2017, n. 116, che dispone: *“1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo”* è così sostituito:

(Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace), “1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

Art.5

Viene ripristinato il procedimento disciplinare così come previsto dal previgente art.10 l.n.374/91: *“Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili”.* Milano, 12/11/19

M.A.G.I.P. – Movimento Autonomo Giudici di Pace
Il Presidente
Mariagiuseppina Spanò